

STATUTO GUS UMBRIA
- GRUPPO GIORNALISTI UFFICI STAMPA -

TITOLO 1° - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 – Costituzione e sede

1. Fra i giornalisti che risiedono in Umbria è costituito il Gruppo Giornalisti Uffici Stampa (GUS Umbria), articolazione territoriale del GUS nazionale, con sede a Perugia presso l'Associazione Stampa Umbra, attualmente in Via del Macello 55.
2. L'Associazione, che non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata, è retta dalle norme del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Finalità

1. Il Gruppo Giornalisti Uffici Stampa ha carattere volontario e non persegue finalità di lucro.
2. Scopi del GUS Umbria sono:
 - contribuire alla libertà e al pluralismo dell'informazione;
 - mantenere e consolidare i vincoli di colleganza e di cooperazione fra i Soci;
 - facilitare la loro attività affermando e sostenendo la dimensione giornalistica del lavoro svolto negli Uffici Stampa;
 - favorire la formazione dei Soci, il loro aggiornamento professionale nonché ogni possibile elevazione delle condizioni morali e materiali relative alla loro attività;
 - collaborare con gli Organi di categoria nel difendere ed elevare il prestigio della professione;
 - tutelare la rappresentanza sindacale dei colleghi addetti stampa in collaborazione con l'Associazione Stampa Umbra e la FNSI.

Art. 3 - Altre attività

1. L'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività ed avere finalità e scopi ulteriori rispetto a quelli indicati nei precedenti articoli, purchè

con essi non contrastanti, potrà avvalersi della collaborazione di altri organismi ed enti, culturali, politici, economici, sociali, istituzionali (laici e/o religiosi) e potrà svolgere qualunque attività connessa od affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonchè compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale, utile anche in forma mediata alla realizzazione degli scopi sociali o comunque attinente ai medesimi, ivi compreso l'esercizio in forma tanto individuale che associata di attività d'impresa, ove ciò tenda a garantire l'economicità e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

2. L'Associazione potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni, aventi scopi analoghi, nonchè partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

TITOLO 2° - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da Enti pubblici o privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione sarà costituito dai versamenti effettuati nelle casse dell'Associazione stessa dai soci fondatori, nella misura che sarà stabilita in occasione della prima adunanza della Giunta Esecutiva, così come si rileva dall'art. n. 7 dell'Atto Costitutivo.

Art. 5 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi per ogni esercizio sociale dalla Giunta Esecutiva;
 - b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Giunta Esecutiva in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) dai versamenti volontari degli associati;

- d) dalle rendite del proprio patrimonio e dai proventi dell'attività svolta;
 - e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti pubblici o privati, nonché da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) da prestiti, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associazioni.
2. I contributi ordinari devono essere corrisposti in unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
 3. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'esercizio sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'esercizio in corso.
 4. Il socio che, per qualsivoglia motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3° - SOCI

Art. 6 - Soci

1. Possono essere Soci i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Ordine Regionale dei Giornalisti e iscritti all'Associazione Stampa Umbra negli elenchi dei professionisti o dei collaboratori.
2. L'iscritto deve svolgere attività professionale presso uffici di enti pubblici, società pubbliche o a partecipazione pubblica, privati, istituzioni, associazioni, fondazioni, aziende, oppure con attività libero-professionale, con qualifica debitamente riconosciuta.
3. Non è consentito aderire a più di un gruppo di specializzazione, fatti salvi i diritti di anzianità.
4. Il GUS Umbria invia al GUS nazionale, entro il primo trimestre di ogni anno, copia delle schede di adesione dei singoli Soci per l'aggiornamento degli elenchi.
5. Entro lo stesso termine, l'elenco aggiornato degli iscritti deve essere depositato presso la sede dell'Associazione della Stampa Umbra.

6. Possono rimanere iscritti al GUS Umbria i giornalisti che abbiano raggiunto i 15 anni di attività in questa specializzazione.

Art. 7 - Modalità del rapporto associativo

1. L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati. La domanda, rivolta alla Giunta Esecutiva deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno di approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. La domanda deve essere esposta per i quindici giorni successivi al suo ricevimento presso i locali dell'Associazione Stampa Umbra.
2. L'accettazione delle domande di ammissione è deliberata dalla Giunta Esecutiva,.
3. La Giunta Esecutiva deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima riunione utile tenuta dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento, la stessa è da intendersi respinta secondo il principio del *silenzio-rifiuto*. In ogni caso di diniego in merito alle domande di ammissione, la Giunta Esecutiva è tenuta ad esplicitarne la motivazione solo dietro espressa richiesta dell'interessato e dovrà a ciò provvedere nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata in tal senso.
4. Al momento dell'ammissione e quale condizione per la sua efficacia, il neo-associato deve versare contestualmente la quota associativa per l'esercizio in corso, deliberata dalla Giunta Esecutiva in conformità delle norme statutarie.
5. Per esercitare i suoi diritti, il Socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 8 - Perdita della qualità di Socio.

1. La qualità di socio può venir meno per morte, esclusione, recesso.
2. La delibera di esclusione è adottata dalla Giunta Esecutiva:
 - per perdita, dopo due anni consecutivi, dei requisiti obiettivi per la qualifica;

- per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;
 - nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o, comunque, per motivi che comportino indegnità;
 - per morosità nel pagamento dei contributi associativi; in relazione a ciò, alla Giunta Esecutiva è demandato ogni potere al fine di provvedere alla periodica revisione degli elenchi dei soci, provvedendo alla cancellazione senza formalità alcuna, anche in deroga a quanto più oltre, dei nominativi di coloro che, trascorsi quindici giorni dallo spirare del termine fissato per il versamento dei contributi, risultino non in regola con il pagamento.
3. La Giunta Esecutiva ha facoltà di irrogare anche la sanzione della sospensione dai diritti derivanti dalla qualità di Socio in quelle eventualità in cui risulti manifestamente sproporzionata la pronuncia di esclusione.
 4. L'esclusione o la sospensione hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento al domicilio dell'interessato, mediante raccomandata a.r. Il provvedimento notificato deve contenere l'indicazione sommaria dei motivi a base della sanzione adottata.
 5. Chiunque aderisca all'associazione può inoltre notificare in qualsiasi momento alla Giunta Esecutiva, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua volontà di recedere dal novero dei Soci; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale la Giunta Esecutiva riceve la notifica della volontà di recesso, salvo il caso di motivata giusta causa nel quale il recesso ha effetto immediato.
 6. La perdita della qualifica di socio, per qualunque motivo, impedisce la valida presentazione di una nuova domanda di ammissione all'Associazione nello stesso anno in cui è avvenuta la perdita stessa, ovvero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal momento in cui la qualità di Socio è stata perduta.
 7. La Giunta Esecutiva ha comunque facoltà di provvedere all'emanazione di apposito Regolamento al fine di meglio disciplinare quanto ad oggetto del presente articolo e del precedente.

TITOLO 4° - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che aderiscono all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno. Essa inoltre delibera:
 - a) sulla destinazione dell'avanzo netto di gestione o sulla copertura del disavanzo netto di gestione;
 - b) sulla costituzione o incremento di riserve o fondi;
 - c) sulla designazione ed elezione del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - e) sulle modifiche del presente Statuto;
 - f) sull'approvazione e/o sulla ratifica di appositi Regolamenti ad essa demandati che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - g) sulla eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto;
 - h) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione nonchè sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - i) sul trasferimento della sede o sull'apertura di unità locali;
 - l) su quant'altro sia ad essa demandato per legge e/o per Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente su conforme decisione della Giunta Esecutiva ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In situazioni

eccezionali o urgenti o gravi, in deroga alle normali modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva nei tempi e nei modi ritenuti di volta in volta più idonei.

4. L'Assemblea può anche essere convocata nei seguenti casi:
 - su richiesta firmata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, a norma dell'art. 20 del codice civile, contenente l'esatta e puntuale elencazione dei punti da trattare, da inviarsi al Presidente o alla Giunta Esecutiva tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - su richiesta firmata dal Collegio dei Revisori dei Conti, contenente l'esatta e puntuale elencazione dei punti da trattare, da inviarsi al Presidente o alla Giunta Esecutiva tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La convocazione è fatta mediante l'invio di apposito avviso presso il domicilio indicato dai Soci - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione - almeno quindici giorni prima dell'adunanza così convocata.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.
7. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti ed aventi diritto al voto o secondo apposite modalità stabilite da apposito regolamento.
8. Ogni Socio aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche a mezzo di delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe conferite da Soci aventi diritto al voto.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega, così come individuati nei commi precedenti; l'espressione di astensione si computa come "non voto". In caso di parità, il voto di chi presiede l'Assemblea vale doppio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salva richiesta di voto segreto fatta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto, o di voto per appello nominale fatta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. Per le questioni che riguardano una sola persona od un numero limitato di persone si procede in ogni caso a scrutinio segreto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza di quest'ultimo, su designazione dei presenti,

l'Assemblea è presieduta da un altro membro della Giunta Esecutiva ovvero, quale ultima ipotesi, dal Socio più anziano d'età tra quelli presenti all'adunanza.

12. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario sull'apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio a redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

Art. 11 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è l'organo di guida e di indirizzo politico-sindacale del GUS Umbria, essa è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario-Tesoriere e da un numero minimo di ulteriori sei Consiglieri ad un numero massimo di nove Consiglieri.
2. Vengono chiamati a comporre la Giunta Esecutiva gli associati che hanno ottenuto i maggiori consensi. I membri della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Viene considerato dimissionario il membro della Giunta che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.
3. Nel caso di dimissioni o di accertata impossibilità permanente di uno dei membri della Giunta Esecutiva, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per provvedere, tramite nuova elezione, alla relativa sostituzione per la rimanenza del mandato della Giunta.
4. Per il primo triennio della vita associativa, la designazione dei componenti della Giunta Esecutiva è effettuata nell'atto costitutivo.
5. In caso di morte, dimissioni o altro impedimento di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, ove per straordinarie ed eccezionali ragioni l'ordinaria procedura di sostituzione non possa aver luogo, anche per motivi di opportunità adottati sotto l'esclusiva responsabilità del Presidente, la Giunta Esecutiva, nella composizione residua, provvederà alla loro tempestiva sostituzione per cooptazione tra i soci. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea convocata per qualunque motivo.
6. La Giunta Esecutiva nella prima riunione successiva alla sua elezione, elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere dell'Associazione.

7. Per il primo mandato successivo alla costituzione dell'Associazione la nomina del Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva è effettuata direttamente nell'atto costitutivo.
8. La Giunta Esecutiva è investita di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere o sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare Essa:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
 - b) decide sugli investimenti patrimoniali;
 - c) stabilisce l'importo delle quote associative annue nonché l'ammontare del contributo di iscrizione e di eventuali versamenti straordinari integrativi che si rendessero necessari da parte dei soci.
 - d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, anche attraverso la revisione annuale degli iscritti in base ad apposita relazione del Tesoriere;
 - e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione, in conformità alle delibere dell'Assemblea e sulla sua eventuale collaborazione con i terzi, in necessaria armonia con le disposizioni inerenti l'Ordine dei Giornalisti e gli statuti dell'Associazione Stampa Umbra e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana; promuove, inoltre, iniziative di collaborazione e di coordinamento con la Federstampa, con l'Associazione Stampa Umbria, l'Ordine professionale, con l'INPGI e gli Ordini di Categoria;
 - f) cura la redazione dei progetti di bilancio da presentare all'Assemblea;
 - g) provvede alla redazione ed all'emanazione di eventuali regolamenti interni, ove a suo insindacabile giudizio ne ravvisi la necessità, nei limiti di cui al presente statuto;
 - h) assolve a tutte le altre incombenze che, a termini di legge, statuto o regolamento, non siano affidate ad altri organi dell'Associazione.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni la Giunta Esecutiva può avvalersi dell'opera di esperti da essa nominati così come potrà delegare, a mezzo del Presidente, anche a soggetti estranei all'Associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'Associazione. La delega così conferita dovrà essere poi ratificata dall'Assemblea, eventualmente secondo le modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta Esecutiva.

10. Il compenso e/o il rimborso delle spese sostenute da tutti coloro che siano stati incaricati dalla Giunta Esecutiva sarà posto a carico dell'Associazione.
11. I membri della Giunta Esecutiva avranno diritto di ripetere dall'Associazione le somme relative alle spese affrontate nell'esercizio del mandato. Tali somme dovranno essere liquidate a richiesta dei Consiglieri interessati, dietro presentazione di documentato rendiconto da essi sottoscritto.
12. La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno oppure ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un Consigliere. Non sono richieste particolari formalità per la convocazione della Giunta, che dovrà essere curata nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dal Presidente. Resta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di disciplinare la materia con apposito regolamento.
13. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza di metà più un membro, e sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede la riunione. Delle riunioni e deliberazioni della Giunta Esecutiva dovrà essere effettuata idonea verbalizzazione, a cura del Segretario, nell'apposito registro tenuto presso la Sede dell'Associazione.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto; a lui spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale. Su deliberazione della Giunta Esecutiva, il Presidente può attribuire la rappresentanza e/o l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti anche a soggetti estranei al Consiglio e all'Associazione, così come previsto dal precedente art.11.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e/o dalla Giunta Esecutiva - al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Egli ha inoltre il dovere di

promuovere, anche d'ufficio, l'intervento del Gruppo e degli Organi di categoria in tutti i casi ove sia necessario per la tutela sindacale e professionale dei Soci. Assume la rappresentanza sindacale assieme all'Associazione Stampa Umbra.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Giunta Esecutiva e, dunque, all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. Il Presidente inoltre tiene e cura i rapporti dell'Associazione con gli Enti pubblici e privati e con le altre realtà considerate utili ai fini del perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.
6. L'Assemblea può inoltre fornire al Presidente poteri ulteriori rispetto a quelli sopra previsti.
7. Il Presidente avrà diritto di ripetere dall'Associazione le somme relative alle spese affrontate nell'esercizio del mandato. Tali somme saranno liquidate a semplice richiesta del Presidente, dietro presentazione di documentato rendiconto da lui sottoscritto.

Art. 13 - Il Vice-Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al Vice-Presidente. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. In caso di indisponibilità permanente del Presidente, o per dimissioni o per altra causa, il Vicepresidente, sentita la Giunta Esecutiva, convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente. Se la indisponibilità permanente o le dimissioni si verificano nell'ultimo semestre della scadenza naturale del mandato triennale, il Presidente viene sostituito fino alle nuove elezioni dal Vicepresidente e se questi ne fosse impedito da uno dei Membri della Giunta Esecutiva.
2. Il Vice-Presidente, su designazione dell'Assemblea o della Giunta Esecutiva, può assolvere anche ad altri incarichi.
3. Si applicano anche al Vice-Presidente le disposizioni relative al rimborso spese previste per il Presidente.

Art. 14 – Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere tiene aggiornata la lista dei Soci, vigila sul funzionamento della Segreteria e dell'archivio, redige i verbali delle sedute della Giunta Esecutiva e delle Assemblee.

Il Segretario- Tesoriere, su deliberazione della Giunta Esecutiva, provvede alla radiazione dei Soci dall'elenco degli iscritti al GUS per morosità.

Il Segretario-Tesoriere vigila sulla tenuta dei libri contabili, sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali, secondo le deliberazioni e le direttive della Giunta Esecutiva; predispone l'inventario e redige i Conti Consuntivi annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea, previa deliberazione della Giunta esecutiva.

I Conti Consuntivi debbono essere depositati presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, comunque dopo l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di uno o più membri effettivi.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica e può essere affidato anche a soggetti estranei all'Associazione.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Per il primo mandato la designazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti è effettuata nell'atto costitutivo.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno il proprio parere sui bilanci dell'Associazione redigendo una relazione accompagnatoria degli stessi. Alle riunioni del Giunta Esecutiva i Revisori dei Conti partecipano soltanto se espressamente convocati dallo stesso Giunta Esecutiva.

TITOLO 5° - NORME GENERALI E FINALI

Art. 16 - Elezioni

1. Il procedimento elettorale per la nomina alle varie cariche dell'Associazione potrà essere compiutamente definito da apposito regolamento attuativo da emanarsi da parte della Giunta Esecutiva, tenendo presente che:
2. il diritto di elettorato attivo e passivo, nei limiti di cui al presente Statuto, può essere goduto da tutti coloro che siano in regola con gli adempimenti statutariamente previsti; i nominativi di costoro saranno inseriti a cura della Giunta Esecutiva in apposito elenco;
3. vige in ogni caso il principio di libera eleggibilità degli organi dell'Associazione;
4. ogni Socio non può assumere contemporaneamente più di una carica statutaria;
5. le elezioni devono effettuarsi con il sistema maggioritario, con voto singolo ed a scrutinio segreto; in mancanza di una lista di candidature si farà riferimento all'ultimo aggiornamento dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, elaborato a cura della Giunta Esecutiva;
6. si intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al GUS Umbria; nell'ipotesi di ulteriore parità, il consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, quindi il consigliere più anziano per nascita.

Art. 17 – Il Referendum

1. La Giunta Esecutiva ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l'approvazione di norme, iniziative o proposte di notevole importanza.
2. Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno un terzo dei Soci o da 2/3 della Giunta Esecutiva.
3. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti, salvo che per le modifiche dello Statuto per la quale è richiesto un numero dei voti pari ad almeno due terzi dei Soci.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifiche al presente Statuto dovranno essere presentate dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei Soci. Esse debbono

essere portate a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea che deve discuterle e che sarà espressamente convocata come le modalità dell'Assemblea ordinaria.

2. Le modifiche s'intendono approvate a maggioranza, o in presenza del 50% + 1 dei Soci iscritti.
3. Le modifiche possono essere approvate con votazione per referendum anche a mezzo corrispondenza.

Art. 19 – Risultato di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni benefiche od a favore associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle di cui al presente Statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o riconducibili.
3. L'eventuale disavanzo di gestione è posto a carico di tutti i Soci che, con la loro adesione all'Associazione, hanno partecipato, direttamente o indirettamente alla realizzazione del disavanzo stesso. Tale imputazione potrà essere oggetto di specifiche norme regolamentari da emanarsi a cura del Giunta Esecutiva.

Art. 20 - Scioglimento

1. Il GUS Umbria potrà essere sciolto solo per deliberazione dell'Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva. La deliberazione per essere valida deve ottenere il voto, anche per referendum, di almeno il 70% dei Soci.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
3. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad enti di assistenza per i giornalisti, ad

associazioni benefiche, ad associazioni con finalità analoghe a quelle definite dal presente Statuto ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Regolamenti

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, emanati secondo quanto previsto dal presente Statuto, non in contrasto con norme imperative di legge o con lo Statuto stesso.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio, oltre che all'eventuale regolamento interno, a quanto disposto dallo Statuto e relativo Regolamento della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, alle sue eventuali modifiche successivamente apportate, nonché alle vigenti norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. In caso di controversia è competente il Foro di Perugia.